

**Il trattamento.** Stoccaggio più semplice

# A 4mila metri cubi il limite annuale per la rimozione

■ Il Dpr 120/2017 disciplina anche il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo che restano rifiuti e detta le condizioni per riutilizzare nello stesso sito quelle che, invece, rifiuti non sono.

L'articolo 23 è dedicato alla disciplina del deposito temporaneo di terre e rocce di cui ai Codici europei 170504 e 170503, il quale si effettua nel rispetto delle condizioni tipiche previste per tutti i rifiuti. Tuttavia, è stato notevolmente innalzato il quantitativo in presenza del quale si può optare per la rimozione annuale: 4mila metri cubi, di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi.

Per l'utilizzo in situ di terre e rocce che ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006, non sono rifiuti e che, quindi, neanche possono diventare sottoprodotti, l'articolo 24 dispone che la non contaminazione è verificata in base alle procedure dell'allegato 4 al Dpr. In caso di presenza naturale di amianto oltre i 1.000 mg/kg il reimpiego in situ avviene sotto diretto controllo delle autorità competenti e il produttore presenta all'Arpa e all'azienda sanitaria il progetto di riutilizzo.

Se l'opera è sottoposta a Via, la sussistenza delle condizioni è effettuata mediante la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti».

Per gli scavi di terre e rocce

quadro ambientale conosciuto. L'Arpa si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del proponente il quale trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette il piano operativo degli interventi.

L'utilizzo in situ di terre e rocce prodotte all'interno di un sito di bonifica è sempre consentito purché sia garantita la conformità alle Csc (concentrazione sostanze contaminanti) per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale. Se l'utilizzo è inserito in un progetto di bonifica approvato, si applica la procedura di cui all'articolo 242, comma 7, Dlgs 152/2006. Le terre e rocce da scavo non conformi alle Csc o ai valori di fondo, ma inferiori alle Csr (concentrazioni soglia di rischio), possono essere utilizzate nello stesso sito nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, del nuovo testo.

I piani di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo testo rimangono disciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani intervenuti successivamente all'entrata in vigore del nuovo Dpr (22 agosto 2017).

Tuttavia, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dpr 120, possono essere presentati il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione per i piccoli cantieri per chiedere l'applicazione delle disposizioni del nuovo regola-

nei siti oggetto di bonifica (articolo 242, Dlgs 152/2006) va analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del

mento. Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in situ di terre e rocce rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242, Dlgs 152/2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA